

16/09

Storia del diritto fa parte di un settore scientifico disciplinare che si chiama storia del diritto medievale e moderna.

Storia e diritto:

Negli studi giuridici non solo utilità ma anche necessità, il diritto è un prodotto della storia.

Il presente va vissuto relativizzando il diritto di oggi e comprendendo che domani il diritto non sarà lo stesso di oggi, come una linea continua in cui ci sono tanti punti e quello di oggi è un punto solo, che non capisco se non considerato mutevole del domani e prodotto di quanto venuto prima.

Servirà per comprendere alcune cose di cui dovremo parlare.

Storia è anche interpretazione, fine 800 pensavano che storia fosse solo storia della legislazione, spiegando solo le varie leggi, successivamente introdotto anche lo studio dei giuristi, storia è anche sentimento dell'oggi e cultura di oggi.

Tempi del diritto

Non sono in ascesa, la storia è mutevole, per farlo si devono comprendere comunque le coordinate temporali.

Storia che parte dal medioevo e termina alle soglie della contemporaneità giuridica. (Inizio regime repubblicano in Italia)

Solitamente è consuetudine far iniziare il medioevo a settembre del 476 d.C. quando a Roma è deposto l'ultimo imperatore di quello che conosciamo come Impero Romano d'Occidente, Romolo Augustolo, da quel momento non esiste più un imperatore nella parte occidentale dell'impero.

Da giuristi ci si chiede se questa data sia corretta come inizio del medioevo; si ma fino a un certo punto.

—> Si devono considerare alcune cose di ambito giuridico politico costituzionale, nel 476 da oltre un secolo il centro politico, economico, militare e operativo dell'impero non era più l'Italia, la capitale era stata più volte spostata, da Roma a Milano 286-402, poi Ravenna e a quel momento era Costantinopoli, città rinata con l'imperatore Costantino. (Parte nord, attuale Istanbul)

Non è propriamente corretto dire che termina una realtà imperiale quando in realtà questa era già spostata in un'altra parte...

È preso come momento importante perché ultimo di imperatori deposti in Italia, era oltre 100 anni che erano stati deposti diversi imperatori, da Valentiniano III alla deposizione di Romolo Augustolo si succedono 9 imperatori in 21 anni.

La realtà giuridica e politica era già da tempo instabile, Roma era già stata saccheggiata 4 volte.

Questo fa capire che qualunque evento storico non accade così ma ha sempre necessità di un processo di maturazione, ha sempre bisogno di maturazioni profonde e più o meno lunghe in questo caso è evidente che si arrivi a un punto in cui non ha più senso mantenere un imperatore.

Quel generale che depone Romolo Augustolo non si proclama imperatore, Odoacre le spedisce all'imperatore d'oriente e lucra con questo una cosa che era il titolo di Patrizio Romano che comportava una serie di diritti giuridici.

A Bisanzio/Costantinopoli la deposizione di Romolo Augustolo passo come un fatto "indolore"; l'imperatore d'oriente non pensava che il potere proprio e quello generale non fosse in pericolo ma che si fosse riunito in un'unica persona.

=> Il problema era che da oltre 100 anni erano cominciati le scorrerie di varie tribù barbariche, già nel 476 qualcuno di queste tribù avevano smesso di fare saccheggi ma a stanziarsi.

Queste popolazioni barbariche avevano una propria cultura giuridica, erano promotrici di un diritto che in linea generale aveva moltissimi punti di distacco dalla cultura romana.

Quando arrivano e distruggono un villaggio saccheggiandolo lasciano solo distruzione, stanziandosi allora portano nei territori parte dell'impero la loro cultura giuridica.

Una di queste popolazione barbariche, gli **Ostrogoti**, vengono sollecitati a scendere in Italia per via di accordi militari ed economici proprio dalla corte di Costantinopoli, è proprio contro questi che l'imperatore dell'epoca avvia una guerra che dura una ventina d'anni; Flavio Pietro Sabbazio Giustiniano che sale al trono come Giustiniano I 527 d.C.

Sale al trono, non era originario della Grecia o penisola, ma nato a Tahor, attuale Macedonia del nord. Inaugura un progetto di ricostruzione e ricostituzione della grandezza dell'impero romano, lo fa impegnandosi nella riconquista dei territori italiani. È già difficile riconquistare i territori italiani, lo fa con il generale Belisario partendo dal sud d'Italia.

Nel 553 la guerra contro gli ostrogoti riesce finalmente a cacciarli dall'Italia e riunire le due aree dell'impero con riferimento alla penisola italiana.

Teodora, moglie di Giustiniano, grande donna, molte delle imprese e scelte di Giustiniano c'è la volontà ferrea della moglie.

Una volta sconfitti gli Ostrogoti stabilisce la capitale a Ravenna, che diventa dopo essere stata la capitale degli Ostrogoti diventa capitale dell'impero romano.

Esarcato, retto e direttamente rappresentante dell'imperatore di Costantinopoli, capo militare, il potere è militare e politico allo stesso tempo, non è come oggi dove il potere è politico e il militare è un'ancella di esso a meno che non si tratti di paesi dove i militari fanno politica.

L'esarca vedeva suddivisi i propri territori in una serie di ducati, con a capo dei Duchi che svolgevano funzioni militari e politiche, nominati direttamente dall'esarca (non da Costantinopoli) alle dipendenze dell'esarca stava il prefetto d'Italia che si occupava di funzioni fiscali e finanziarie, 2 circoscrizioni, una con a capo Genova e una Roma.

—> **Non c'era coincidenza territoriale tra la gestione politica e militare e fiscale finanziarie.**

Era costituita da funzionari ben formati, che doveva fare i conti con alcune specificità della penisola italiana.

La conquista delle truppe bizantine muove dal sud Italia;

Sicilia organizzata a parte denominata THEMA e guidata da uno stratega, a capo del thema con politici militari, svincolato da ogni rapporto con Ravenna e legato all'imperatore a Costantinopoli.

Venezia, sede di ducato e aveva a che fare con i problemi di difesa dalle popolazioni germaniche.

Capitanato d'Italia che comprendeva Puglia Basilicata e Calabria.

Nella zona vicino a Ravenna c'era la realtà delle PENTAPOLI, area d'importanza strategica a cui era stata conferita particolare autonomia e dunque era distaccata da Ravenna.

Roma preda ormai di lotte intestine, ma nella quale stava crescendo un potere che acquistava un ruolo particolare, quello del vescovo di Roma, papa che cominciava ad essere considerato primus inter pares e vedeva strutturarsi un primo potere temporale, che si trasformava in politico, da cui l'origine dello stato pontificio.

—> una realtà apparentemente uniforme presentata come frastagliata e non proprio così rigida e capace di resistere come si pensa.

Quando i longobardi scendono in Italia 567, essi trovano poi resistenza e finiscono per occupare quasi tutta la penisola salvo alcune parti rimaste sotto il controllo di Costantinopoli.

Arrivo che coincide con il loro stanziamento in Italia.

Inizio medioevo?

È davvero la caduta di Romolo Augustolo?

Può essere fissata nel 553 quando Giustiniano riconquista i territori italiani ed estende il suo diritto?

Oppure il 568 quando arrivano i longobardi?

Gli spagnoli cosa dicono? Inizia con i visigoti? Rappresentano tracce del modello giuridico medievale.

Fine medioevo?

Normalmente 1492 ottobre scoperta o arrivo di Cristoforo Colombo nel nuovo mondo.

Le date sono convenzionali, servono per comprendere le cose e inquadrare ma sono problematiche.

Medioevo inizio: 476-568

17/09

Codificazioni;

Situazione nell'impero romano dopo la deposizione di Romolo Augusto nel 476;

—> **il centro economico militare e politico si era però da tempo spostato, nel 527 sale al trono a Costantinopoli Giustiniano I.**

Due anni dopo da avvio a uno dei suoi grandi progetti, l'altro restaurare il dominio della Roma imperiale almeno sui territori italiani, nel 35 promuove una campagna contro gli ostrogoti.

Successivamente introduce il suo secondo progetto; grande compilazione legislativa. 529.

Incarica la costruzione di un palazzo sacro a ; Triboniano.

Triboniano, responsabile della giustizia dell'impero, sarà poi magister officiorum.

Costituisce la commissione di giuristi diretta da Triboniano, e da un professore di diritto; Teofilo e attribuisce il compito di rielaborare le varie raccolte operative primo fra tutti il codice teodosiano (438) e due raccolte private; gregoriano e teodosiano. Il diritto in età imperiale si era evoluto, la maggior affermazione del potere imperiale aveva fatto sì che gli usi antichi dei mores, dei senatori e i responsi dei giuristi si era spostata come importanza verso i pronunciamenti dell'imperatore.

Dominavano le pronunce fatte su richiesta dei singoli; risposte a quesiti avanzati da singoli sudditi o le pronunce dirette delle attività imperiali; costituzioni imperiali.

—> entrambe di pronuncia imperiale, i primi dalla cancelleria imperiale i secondi dalla volontà dell'imperatore.

Cancelleria imperiale—> funzione di reperibilità

Se non viene copiato in raccolte che si diffondono e che vengono studiate nelle scuole di diritto è un problema.

Giustiniano vuole modificare ciò che si deve e adeguare al diritto vigente per fare una nuova raccolta.

Viene così promulgato il **NOVUS IUSTINIANO CODEX.**

Successivamente a questa impresa che riguarda le leges; le attività volontaristiche del potere politiche; scritti e costituzioni.

533 Giustiniano promulga il lavoro di un'altra commissione di giuristi sempre guidata da Triboniano che fa un lavoro più complesso sintetizzare in un libro unico 50 libri il materiale prodotto della giurisprudenza classica; DIGESTO o pandette.

Il problema è che cosa provocano al diritto queste due raccolte; eliminare quanto non è utile.

Nelle opinioni dei giuristi vengono selezionati circa 10000 frammenti, opere di giuristi che vengono montate una su l'altra in ragione dell'argomento.

Attraverso l'opera dei giuristi viene composta la disciplina di un certo problema giuridico.

Tutto quello che sta fuori questa selezione sostanzialmente sparisce, non viene più usata, il diritto dopo che viene promulgato il codice e il digesto è rappresentato da questi testi.

Giustiniano promulga poi una costituzione imperiale anche la raccolta degli iura (pareri dei giuristi), trasformati in legis.

Nello stesso periodo del digesto Giustiniano pensa di far promulgare anche un testo per la scuola ; 3 scuole Costantinopoli Cesarea e Berito, incarica 2 giuristi sempre sotto la guida di Triboniano; Teofilo (costantinopoli) Doroteo (prof. Di diritto a Berito) meta dell'opera per uno delle **ISTITUZIONI DI GIUSTINIANO** (2 libri l'uno) —> destinate all'insegnamento ma promulgate con forza di legge quindi diventano anch'esse legislazione.

Nel frattempo si continua a legiferare, nel 533 quando viene promulgato il digesto ci si accorge che il Codex è già da aggiornare, sia nei confronti del digesto sia per la legislazione sopravvenuta fino a quel momento.

CODEX REPETITE PRELETIONIS 534

12 libri

C'è una costituzione che sparisce nel secondo codice, presente nel teodosiano e nel primo codice; **LEGGE DELLE CITAZIONI** —> sparisce.

Triboniano aveva già selezionato il materiale dei giuristi.

Quest'opera legislativa; predomina il diritto privato, dopo un primo libro che disciplina i rapporti con la chiesa, uno solo riguardante il diritto privato e gli ultimi tre riguardante il diritto pubblico.

Nel digesto su 50 libri i primi 46 sul diritto privato, il 47-48 sul diritto penale gli ultimi 2 libri disposizioni di carattere generale.

Lo stesso vale per il codice, solo il nono libro contiene norme relative al diritto penale.

Nel 534 quando viene promulgato il nuovo codice si ha un adeguamento alla normativa emanata a partire dal 529 questo non succede nei successivi 20 anni nel regno di Giustiniano che muore nel 565.

Queste costituzioni imperiali venivano raccolti semestralmente e distribuiti nelle varie corti giudiziarie, nelle vari sedi di insegnamento.

I romanisti presentano come **NOVELLE** le **costituzioni successive**.

Dal 535 fino al 565, mai raccolte ufficialmente in un'altro codice, almeno durante la vita di Giustiniano, circolarono successivamente in 3 relazioni manoscritte; di cui si era conservata traccia, una in greco e due tradotte in latino.

La prima circolò prevalentemente in oriente; 168 novelle, di cui solo 158 sono di Giustiniano, si conserva in vari esemplari di cui le 2 migliori si conserva in un papiro a Venezia e in un manoscritto a Firenze.

La seconda nota come **EPITOME IULIANI**; **ha il testo epitomato cioè riassunto, lo stesso rimaneggiato e tradotto in latino.** —> materiali ecclesiastici

Contiene 123/24 costituzioni

La terza **AUTHENTICUM**; **che circolarono principalmente in occidente.**

Contiene 134 costituzioni, alcune non possono essere di Giustiniano.

Come appaiono nei manoscritti e nelle edizioni a stampa le costituzioni?

Stessa tecnica del digesto; indicazione degli imperatori che li avevano emanate.

Come si individuavano le costituzioni e i frammenti del digesto?

Siccome erano considerate leggi si individuavano come tali e con la prima parola.

La differenza erano le abbreviazioni;

i —> **ISTITUZIONI**

c —> **CODICE**

p —> **PANDETTE**

Sia gli amanuensi sia gli stampatori avevano un problema; come fare "pi greco" —> ff

Quando finisce la guerra con gli ostrogoti—> Giustiniano estende la sua legislazione.

I testi sembra fossero già stati inviati prima.

554 provvedimento che figura come estensione ufficiale ai territori italiani; **PRAGMATICA SANCTIO PRO PETITIONE VEGILLI.**

—> Virgilio—> vescovo di Roma, non presente i quel momento, già da alcuni anni era ospite forzato nei palazzi imperiali.

Questa non riguarda soltanto l'estensione nei territori italiani della compilazione la il riassetto; fa riferimento al sistema fiscale alla riattribuzione ai sudditi saccheggiate dagli ostrogoti e poi stabilisce che il diritto sarà quello giustiniano.

Papa Virgilio—> la parte interessava il vescovo era relativa alla attribuzione delle proprietà imperiali di cui era stata privata dagli ostrogoti, attraverso un intervento generale.

Effetto di questa norma; stesso effetto che ebbe sul diritto romano, il diritto romano classico sparisce, non si applica più formalmente, l'Italia formalmente per effetto della pragmatica santio diventa un territorio a diritto giustiniano.

La romanità giuridica resta tuttavia rappresentata dal codice teodosiano.

La compilazione giustiniana avrà una seconda vita a partire dal novecento. Il diritto giustiniano ebbe poca fortuna in oriente.

I giuristi dopo Giustiniano cominciano a sparire.

—> effetto che la penisola italiana diventi un territorio a diritto giustiniano ma necessità anche dell'attività di comprensione di quale fosse il diritto nei decenni successivi alla pragmatica sanctio e di come era rappresentata dalle prassi o dai testi si combinava colla cultura giuridica profondamente diversa portata dalle popolazioni germaniche.

Barbari —> tribù oltre i confini e che spesso sconfinavano per saccheggiare tanto è che molti avevano anche combattuto come soldati aggregati a quelli ufficiali dell'impero romano. Erano più nemici dei singoli imperatori che di Roma, vista come un mito, saccheggiavano la capitale dell'imperatore non tanto dell'impero.

Queste popolazioni scelgono pian piano di stanziarsi in varie parti dell'impero e dopo migrazioni.

Cosa portano dal punto della cultura giuridica?

Diversità profondamente radicate;

Assoluta rilevanza del gruppo rispetto la singola persona, del gruppo familiare allargato. Sono tribù nomadi e si muovono in gruppo, fuori dal gruppo non c'è niente, non esiste una dimensione pubblicistica superiore, un'idea d'impero, di provincia, di territorio.

Figura imperiale sacra al punto da avere tentazioni Cesaro-papiste.

18/09

DOMANDA: Struttura compilazione Giustiniana originale e nella redazione fatta nel medioevo. Contenuto del digesto, tutti i libri.

La presa della legislazione della pragmatica santio, non si impose in Italia a causa in particolare dei longobardi. 15 anni dopo la pragmatica santio i longobardi conquistarono tutti i territori bizantini a parte poche eccezioni come; Venezia, i ducati di Napoli, Gaeta ed Amalfi, la Calabria, ed Otranto (parte della Puglia).

Come attecchii in questi territori, che rimasero a influenza bizantini per decenni, questa legislazione?

Questa legislazione si mescolò con quella degli imperatori successivi della quale abbiamo traccia anche in alcune raccolte di norme, di cui alcune di essere risultano compilate nel sud Italia.

EPITOME MARCIANA: [Perché la copia più affidabile è nella biblioteca africana di Venezia. È un EPITOME, quindi una versione riassunta della legislazione bizantina anche successiva a Giustiniano.](#)

RACCOLTA SENZA NOME: viene chiamato MANUALE DI LEGGI, ma non ha titolo.

Il diritto bizantino nei popoli meridionali non spari velocemente, ne troviamo traccia anche in età SVEVA, dopo i normanni in pieno medioevo.

TRIBÙ GERMANICHE

I legami passati delle tribù germaniche con l'impero avevano determinato una mitizzazione dell'impero da parte di queste tribù. Per cui i conflitti spesso nascevano più con i singoli imperatori, che magari non avevano rispettato determinati patti, che con l'impero in se stesso.

Questo giustifica le ritorsioni degli interventi di saccheggio. Ognuna si muoveva e aveva una struttura sociale propria, ma mettiamo in evidenza caratteristiche comuni delle tribù:

RILEVANZA GRUPPO RISPETTO AL SINGOLO : rilevanza che non è fatta solo dal nucleo familiari allargato, ma anche di una serie di legami sempre di carattere personale che si concretizzavano in amicizie affidamenti, sottomissioni personali e legami che andavano ad aumentare la consistenza del clan.

UOMO ADATTO A COMBATTERE è l'uomo in armi, l'unico uomo che è libero. Non donne/bambini/schiavi/anziani, ma solo l'uomo in armi (=libero e capace di combattere). Fuori dal clan non c'è niente.

Tribù fatta di più gruppi familiari estesi e l'unica struttura che potremmo definire pubblica è quella dell'assemblea degli uomini in armi. L'aspetto civile coincide con quello militare. E questo fa sì che il potere sia tendenzialmente diverso da quello che era radicato nella parte orientale e per certi aspetti parte occidentale.

Raramente è stabile, perché si evidenziano momenti di bisogno, tipo quelli di un conflitto armato che doveva essere scatenato da lì a poco.

—> L'immagine del potere politico che hanno le popolazioni germaniche era diversa da quella di Costantinopoli dove già dai tempi di **DIOCLEZIANO**. (Muore nel 305) si avrà radicata una concezione del potere imperiale e in qualche modo religiosa, l'imperatore era sottratto alla vista, stava nel santa Santorum, rinchiuso nel proprio palazzo quasi in modo esoterico, **all'imperatore ci si rivolgeva con l'inchino e più implice supplicazione, quasi adorazione, di un soggetto che si vedeva come rappresentante della divinità interna.**

Il capo nei villaggi germanici non ha diritti diversi dagli altri membri, ha solo un prestigio sociale più elevato e svolge funzioni di guida del suo popolo. Non è come Giustiniano un legislatore, la sua funzione è quella di guida del popolo.

Guida nelle spedizioni militari.

Le tribù barbariche sono sostanzialmente nomadi e quindi vedono chiaramente il potere come una guida, gli sta bene, come uno da seguire, quindi gli mette un armatura e gli uomini lo seguiranno in ogni caso.

IDEA DI TITOLARITÀ:

Una popolazione che si muove a cavallo come può pensare che sia rilevante la titolarità, che sia rilevante il veder scritto anche da qualche parte che quella cosa è mia, per popolazioni germaniche l'idea dell' titolarità non esiste, il dominio sulle cose è visto come capacità di usare le cose, sono tue non se hai un titolo che lo prova (cosa propria della cultura giuridica romana) ma se le usi (prendi una capra la cucini e la mangi).

QUESTO DETERMINA LA PREVALENZA DELL' USO SULLA TITOLARITÀ (nelle tribù germaniche), e in noi determina di non poter pensare a una proprietà come quella romana (dominio ex iure quiritium).

E che succede se il titolare viene meno? **Istituiti che disciplinano la sorte di quei beni di cui siamo titolari quando si viene meno, è impensabile che un soldato a cavallo faccia testamento, è impensabile anche che abbia un desiderio variegato di destinare i suoi beni dopo a sua morte, perché dopo la sua morte i BENI RIMANGONO NELL'AMBITO DEL CLAN, della famiglia allargata, perché son beni destinati all'uso di tutti coloro legati dal medesimo legame che lega lui al Clan. Sono cose legittime, è normale che all'interno del clan ci siano legami anche parentali. Questa è una differenza fondamentale rispetto alla mentalità romana.** (è mio perché lo uso, tipo un campo di grano è mio se lo coltivo, se lo uso, se è incolto non è mio).

La mancanza di una struttura pubblica determina degli effetti per quanto riguarda il diritto penale.

La struttura giuridica che abbiamo noi della denuncia e poi carcere per le tribù germaniche non c'è per loro c'è la vendetta. (Uccidi una persona del mio clan io uccido uno del tuo clan)=> si chiama FAIDA, lavo il sangue con altro sangue.

Solo che non si poteva andare avanti così, quindi si comincia a trovare soluzioni per risolvere i problemi in modo diversi, pratiche che possono essere chiamate ORDALIA cioè giudizio di dio. (Tipo se riesci a camminare sui carboni ardenti è perché se innocente). Si tratta di prove di resistenza.

Poi, decidono di risolvere i problemi con i **DUELLI**, dicendo chi vince ha ragione.

Il duello nasce come fenomeno risolutivo delle controversie nelle popolazioni di stirpe germanica e si allarga nelle popolazioni occidentali, come mezzo di soluzione dei conflitti che ha una vita e una fortuna pur cambiando ed evolvendosi millenaria.

Perché nonostante che a partire dal 800 sia stato sanzionato penalmente, alla fine anche oggi lo rivediamo, magari non è regolato ma esiste (risse per strada).

Qualora la persona non potesse sfidarsi al duello nominava un CAMPIONE, una persona più forte e in forma.

Quindi si radica nella cultura orientale e si radica, rimane lì.

Piano piano, queste popolazioni Germaniche iniziano ad apprezzare il valore del denaro e introducono **REGOLE DI COMPENSAZIONE per evitare la FAIDA o il DUELLO.**

Stabiliscono che PER CERTE OFFESE LA PARTE CHE L'HA SUBITA (CHE PUÒ ESSERE ANCHE IL CLAN NEL COMPLESSO) SI RITIENE SODDISFATTA SE VIENE CONSEGNATO DENARO/ BENI.

Distinguere la pena dalla compensazione. Compensazione (= idea di soddisfazione privata o del clan).

Queste popolazioni occupano territori dove c'erano popolazioni in numero maggiore che avevano una cultura giuridica completamente diversa. Queste popolazioni germaniche avrebbero potuto scegliere di imporre il proprio diritto. Non è questa nei maggior casi la soluzione adottata.

Normalmente le popolazioni germaniche tengono distinto il diritto dei vinti e dei vincitori e **CONSENTONO ALLE POPOLAZIONI SOTTOMESSE DI TENERE IL PROPRIO**

ORDINAMENTO GIURIDICO questa regola è stata indicata con **IL PRINCIPIO DELLA PERSONALITÀ DEL DIRITTO** cioè ognuno a seconda che sia longobardo, visigoto, o popolazione romana vive con il proprio diritto.

Il diritto cambia in base alle persone. Solo che poi non si può pensare che due popolazioni convivono con diritti diversi, tipo il romano ha la proprietà perché l'ha comprato mentre i germanici perché lo usano. Nella prima fase funziona ma poi no, tipo anche il matrimonio, erano diverse le regole. Quindi o ci si viene in contro in qualche modo.

VISIGOTI (FLAVI)

Popolazione germanica

Scendono in Italia, saccheggiano in Italia e si stanziavano nel sud della Francia e in una prima fase eleggono al loro centro di riferimento Tolosa, poi all'inizio del 6 sec d.C. vengono sconfitti e cacciati dai FRANCHI, un'altra popolazione germanica, fuggono nella penisola iberica (Spagna) e fondano un dominio, uno di quei regni romano barbarici con capitale Toledo. (Spagna fino al 500 la capitale era Toledo, solo all'fine del 500, la capitale viene trasferita a Madrid).

Re dei visigoti: **ALARICO PRIMO** ha saccheggiato Roma, aveva stretto più di un rapporto con i romani, piano piano però i visigoti si fermano, diventano una popolazione stanziata e desiderano fortemente romanizzarsi o comunque amalgamarsi con tutta la popolazione vive intorno e che è autoctona.

Ai tempi di **ATAULFO (RE DAL 410-415)**, **ATAULFO** sposa la figlia dell'imperatore, **TEODOSIO**, e sorella di un altro imperatore **EUROLIO**, che è **GALLA TACIDIA**, famosa perché ha sposato un po' di volte e perché ha diversi legami con gli imperatori e **MADRE** di **VALENTINIANO III** autore legge delle citazioni.

È un tentativo di amalgamare la cultura complessiva visigota e quella romana, se si fa sposare un re visigoto con la figlia dell'imperatore morto e sorella dell'imperatore regnante, il messaggio è un'unione e un intreccio tra i due popoli.

I visigoti tengono a chiamarsi FLAVI. Si vogliono sentire romani, vogliono unire.

LEX ROMANA VISIGOTORUM

Si arriva AL 506, momento in cui i visigoti si scontrano con i franchi, quando il re ALARICO II fa comporre un testo normativo che raccoglie varie altre leggi e lo intitola LEX ROMANA VISIGOTORUM. Diventa piuttosto famosa, passa alla storia come **VEBRARUM ALARICIANO** è È **UN ANTOLOGIA DI FORME DI LEGGI ROMANE VIGENTI**, i testi sono inseriti nel testo completo originale, è suddivisa in due parti:

1. Leges = quasi tutto di codice teodosiano, altre costituzioni di teodosio e di Valentiniano III, e qualche imperatore successivo (qualche costituzioni imperiali). Diritto romano
2. Iura= ci infila:
 - un testo che circolava già, le così dette PAULI RECTAE SENTENTIAE (=raccolta di responsi che erano riconducibili al giurista Paolo, operante nel 2 sec d.C., raccolta però fatta nel secolo dopo. Erano pareri del giurista palo).
 - A questo aggiunge il così detto LIBER DI GAIO (= è una parafrasi delle istituzioni di gaio).
 - A questo aggiunge un FRAMMENTO DELL'OPERA DI PAPINIANO
 - alcuni ESTRATTI DEI CODICI ERMOGEIANO E GREGORIANO, che sono ancora associati agli in iura, mentre sappiamo da teodosio che erano state trasformate in leges. Vengono messe dentro gli in iura per esigenza di semplificazione.

Esigenza di semplificazione: la ritroviamo, perché l'idea che il diritto è poco comprensibile bisogna fare dei riassunti per capirlo.

LEX VISIGOTORUM

Siamo sul finire dello scontro con i franchi, e Sembra che ALARICO (era ariano) abbia fatto per questa LEX per ringraziare la popolazione di fede cattolica, la parte più ecclesiastica, vescovi ecc. Il che può anche essere, si vanno a cercare consensi ed alleati.

Il problema è un altro, ossia che, a fianco alla lex romana visigotorum

- secondo alcuni insieme alla sua promulgazione
- secondo altri qualche decennio prima in particolare all'epoca dell'imperatore EURICO, che regna dal 456 al 485.

Circolava nei popoli visigoti un'altra raccolta normativa detta LEX VISIGOTORUM (legge dei visigoti).

Alcuni attribuiscono anche questa LEX VISIGOTORUM ad ALARICO II. **Se così fosse ALARICO ha fatto un'opera enorme, ma vada come sia andata ci sono due leggi, due raccolte normative che vigono nello stesso momento e non è possibile, in generale non si fa.**

Soluzioni a cui è arrivata la storia del diritto:

—> All'inizio: la LEX ROMANA VISIGOTORUM viene fatta per uso didattico (=perché ha i testi romani non epitomati ecc). Mentre la LEX VISIGOTORUM per l'applicazione quotidiana, è una cosa che però tende a confondere questa LEX romana visigotorum con le scelte fatte 150 anni dopo da RE RECESVIND nel 654, in ordine all'insegnamento del diritto, in particolare anticiperebbe queste scelte. Tornerebbe bene dire che questa lex romana visigotorum sia fatta per lo studio ma significherebbe anticipare le scelte di REECESVINGO di 150 anni.

—> Applicazione Principio di personalità: (caro ai Franchi) la LEX romana visigotorum era destinata ai romani, la LEX visigotorum era destinata a coloro appartenenti al ceppo di area germanica.

Sì, potrebbe anche andar bene ma se si guarda la Lex Visigotorum vediamo che con il tempo si assume una germanizzazione del testo e poi si trova tanta roba romanistica al punto da essere incomprensibile perché sia lì, c'è costituzione relativa agli ecclesiastici, ai loro beni, ci sono costituzioni sugli ebrei, ed altro, non ha niente a che fare con i germanici.

La Lex Romana Visigotorum che era romana, e sarebbe di pertinenza degli abitanti dei territori visigoti di ceppo romano, in realtà non dice niente di questo. Non dice che è una norma che si indirizza alle popolazioni di stirpe e di origine germanica.

Il problema è che ci sono due norme vigenti nello stesso territorio, e non divise tra i ceppi etnici. Questo non è piaciuto agli storici del diritto.

—> **Storici del diritto: vede la Lex Visigotorum come una risposta alla imposizione della cultura giuridica romana alle popolazioni di ceppo germanico, alle quali per far dimenticare**

il nomadismo, sceglie di emanare una norma scritta, in modo da poter rendere possibile l'intreccio dei rapporti giuridici Con i romani originari.

Lex Romana Visigotorum era difficile per menti poco raffinate. Il problema è che tutto questo è campato in aria, allora e soprattutto non si sposa bene con la chiara politica dei visigoti di voler romanizzare i propri sudditi, ossia di diffondere la normativa romana.

Allora quale può essere la soluzione e la risposta alla domanda MA QUESTE DUE NORME COME SI COLLOCANO, COME SI INTRECCIANO, PERCHÉ ENTRAMBE RIMANGONO OPERATIVE?.

23/9

Se fosse stato per questo secondo principio la legge avrebbe dovuto avere almeno in parte il diritto che i visigoti si erano portati dietro dall'area germanica.

Inoltre trattava temi lontani; parlava di ebrei, di eretici...se si guarda alla mentalità dei re visigoti si vede non la volontà di personalizzare il diritto, ma di integrare il diritto delle popolazioni.

Ciò è in accordo con quanto trovato dalle fonti; i visigoti dal tempo del re Eurico (2 metà 400) erano andati incontro a un cambiamento epocale, cominciarono ad avere leggi scritte

(Il galli insediata sulle sponde del Reno aveva un modo singolare di provare che era stata fatta la cessione di un bene, attraverso un accordo, i soldati chiamavano un bimbo piccolo e nello stesso momento in cui si dava la mano si davano 2 schiaffi, serviva perché si sarebbe poi potuto chiamare a dire "quando Tizio e Caio ti diedero uno schiaffo a che serviva?" Per stabilire che in quel momento si era stabilito un contratto tra le due parti.)

I visigoti avevano cominciato a scrivere le proprie leggi avevano abbandonato le vecchie consuetudini; è possibile che se ci si fosse indirizzati verso la cultura giuridica romana; è possibile che da quel momento per trasformare questa popolazione; i re visigoti avessero scelto di fornire degli strumenti di romanizzazione.

!!! Problema: se gli si dava il codice Teodosiano non l'avrebbero compreso, è possibile siccome la Lex Romana Visigotorum era un testo troppo vasto e troppo difficile; si è scelto di fare una versione più semplice, in questa maniera la Lex Romana Visigotorum era destinata ai romani e ai visigoti che comprendevano; la seconda era destinata principalmente ai soggetti visigoti e poi anche perché lo sapevano manovrare anche ai romani.

Questo ragionamento presuppone che queste due cose le abbia fatte entrambe Alarico.
—> succede se tu di etnia romana andavi a ragionare con un visigoto.

Anche questo suona accettabile ma fino a un certo punto:
—> solo per mettere in giro un testo volgarizzato?

Forse c'è qualcosa di più che ripudia il principio di personalità del diritto, ma **vede la Lex Visigotorum come testo principale e la Lex Romana Visigotorum consente di legare a una serie di affermazioni che si trovano nelle fonti dell'epoca.**

Consente di prendere in considerazione il fatto che nel regno visigoto cominciava a prendere importanza un'istituzione nata all'inizio dei primi due secoli; **CHIESA CATTOLICA.**

Nel concilio di Siviglia nel 619, pieno regno visigoto si parla di una LEX MONDIALIS, si insiste su una complessiva universalità del diritto romano; in altri documenti si legge di una LEX TOTIUS MUNDI, ancora più avanti nel tempo, 850, un monaco che raccoglie la normativa dei franchi parla della Lex Romana come OMNIUM HUMANARUM MATER LEGUM.

Se si potesse anticipare questa linea di pensiero e considerare già esistente nel 506, a un Alarico II che mette insieme in originale i testi della romanità giuridica, si può dire che quanto detto finora la Lex Romana Visigotorum potrebbe aver assunto anche un ruolo ulteriore;

—> **fornire regole per interpretazione, per colmare le lacune e incertezze, esercitando all'occorrenza il ruolo di fonte sussidiaria.**

Comincia ad arieggiare l'idea di un diritto comune a tutti; che sta sopra i diritti locali e particolari e che serve per integrarli e completarli. È possibile che una mentalità del genere fosse già matura nel regno visigoti. È dunque possibile pensare che Alarico fosse solo autore del primo e non di entrambi, una legge che dunque supportava l'altra.

—> questi corpi normativi non si sovrappongono perché sono pensati uno in parte per i romani e i soggetti di ceppo germanico. L'altro principalmente per i soggetti di ceppo germanico e in parte per i romani, e una delle due che sia a supporto.

Tutto questo ha intenzione a scrivere il proprio diritto; e allontana le popolazioni germaniche dalla loro tipica cultura giuridica e le avvicina alla romanità giuridica o contamina il loro modo di vedere le cose, lo scrivere le leggi ha anche un altro effetto; gerarchizzazione del potere, un capo politico che scrive le leggi non può essere considerato solo una guida o un capo militare.

—> Il diritto è messo a disposizione e lui si fa **GARANTE DI QUEL DIRITTO**, garante della giustizia. Soggetto a cui si chiede non solo di essere condotti in battaglia ma di garantire a tutti la giustizia.

I Longobardi muovono verso l'Italia nell'autunno 568 per arrivare in Italia nel 569 si stanziavano in Pannonia, avevano combattuto nelle guerre d'Italia come alleati, qualcuno ha ipotizzato che il loro ritorno in Italia fosse dovuto alla caduta di Narsete.

Cosa fanno i longobardi quando arrivano?

Sfruttano le loro conoscenze militari per occupare il territorio, pian piano andando avanti nella conquista dei territori distaccano le cosiddette "FARAE" gruppo di una serie di famiglie in grado di organizzarsi per svolgere funzioni militari e civili, si fermano in determinate località e si staccano dall'esercito mentre questo continua l'avanzata. Il ruolo ha continuato ad essere individuato con l'elemento iniziale.

Tendevano ad occupare luoghi e villaggi che già esistevano; mettendo a capo di una FARA i cosiddetti duchi in qualche modo facevano sì che questi occupavano i palazzi vecchi romani.

Questi duchi non sempre si manifestano fedeli al re, anzi spesso si ribellano e un gruppo di duchi si rimette sotto le vesti imperiali e va a combattere in estremo oriente.

Fino a che un re **AUTARI comincia a prendere in mano con serietà la questione politica dei territori, i Longobardi all'inizio creano come centro fondamentale CIVITANOVA, poi si spostano con intenzione di conquistare tutta l'Italia ma sono fermati Bizantini, il conseguente interesse dei Longobardi, (percorrono non la strada costiera) determina un insediamento da cui nascerà una delle città più importanti del medioevo.**

Alcune popolazioni si insediano in uno stanziamento da cui nascerà Venezia.

I longobardi non riusciranno mai a conquistare effettivamente Ravenna.

Di un decennio di anarchia alla fine della quale si registra il regno di AUTARI, si fa chiamare FLAVIO, pone giuridicamente sotto controllo le varie FARAE, raccolte nella CURTIS, unità chiusa in se stessa autosufficiente governata da un capo all'origine solo militare e successivamente diventa un signore territoriale con titolo di DUCA.

Di fronte alla Curtis, costituisce una **CURTIS REGIA** affidata a un suo rappresentante.

Scelta che assume la struttura di un elemento di controllo politico a partire dal quale i longobardi riescono a controllare i territori.

I longobardi continuano ad occupare i territori, nel 643 l'autorevolezza è messa in crisi da popolazioni dei franchi, da poteri interni, dall'islam che stava avanzando, in Italia il potere pressante del vescovo di Roma, il re longobardo di allora ROTARI decide di aprire una campagna di conquiste dell'odierna Liguria e tenta di conquistare Ravenna, torna a Pavia divenuta capitale

del regno longobardo. A questo punto Rotari decide di scrivere il diritto longobardo e solo per la popolazione longobarda, 643 (settembre/novembre) scrive e rende pubblico il cosiddetto **EDICTUM RODARI LEGIS**, scritto in latino.

Rotari —> nell'epilogo ha rispettato gli antichi riti e ho reso pubblico il mio editto facendo un solenne **GAIRENTHINX**.

ASSEMBLEA DEGLI UOMINI IN ARMI.

24/09

Nel regno di Autari si riesce ad avere un controllo maggiore sulle varie unità territoriali e segue poi un 40ennio di pace (assenza di guerra).

Ampliamento dei territori più difficile perché Bisanzio e i territori d'Italia sono più difesi. Questi anni di assenza di guerra si interrompono quasi nel 643, dopo l'arrivo dei longobardi.

Bisanzio ha problemi grossi con la sede di Roma per dei problemi diplomatici tra papa ed impero, i Franchi (morto Da Roberto) pressano meno sulle alpi e sulla pianura padana.

Re Rotari, si registra riguardo i longobardi una cosa già vista fare dai visigoti; nessuno dei due corpi normativi dei visigoti conteneva all'inizio la scrittura delle tradizioni visigote, da una parte si trattava dei testi originali del diritto romano e dall'altra classici sempre di cultura romanistica.

Edictum rotari legis; pone per scritto le consuetudini del popolo longobardo, elemento di distinzione importante.

Non è una legge romano barbarica, non tanto perché queste leggi sono ormai non più consuetudine qui siamo ormai quasi 100 anni dopo, ma perché non ha niente di diritto romano sia come contenuto che come destinazione, perché destinato ai longobardi, non si pone un problema di personalità del diritto ma nemmeno di contemperamento di diritto con qualunque altro corpo.

È scritto in latino, si ha un re longobardo che fa scrivere una propria legge in latino, grazie a qualche notaio, forse di estrazione ecclesiastica perché quando scrive il premio verosimilmente lo ricopia da una delle novelle giustiniane, l'autenticum. (Una delle 3 redazioni)

Non c'è niente di diritto romano; o meglio qualcosa si.

—> gli storici del diritto hanno sostenuto l'idea che l'emanazione del diritto e l'avvio delle operazioni militari fossero collegate.

Il testo dell'editto dovrebbe avere una formulazione che ricalca quanto avvenuto; invece il diritto di Rotari dice "abbiamo deciso" "abbiamo valutato"...è il re che lo dice, è lui stesso che generalizza usando una parola che gli storici hanno ricondotto alla pratica dell'approvazione fatta dall'assemblea degli uomini in armi; "nel nome del signore..." i longobardi recano memoria della loro esistenza. Si usa un'intestazione tipica degli atti.

Il re dice che lui ha fatto le leggi ma che ha fatto anche il GAIRENTHINX e l'ha fatto perché questa legge sia stabile, sicura e inviolabile.

Questo riguarda anche quello che oggi chiamiamo diritto penale, arrecare un'offesa a qualunque altro soggetto.

Ci sono notizie dei documenti che poco prima della campagna militare del 643 molta parte del popolo longobardo si fosse lamentato con il re di subire vessazioni da coloro che avevano poteri, si parla in questi documenti di **ESAZIONI**.

(Sforzo dei longobardi di rendere in latino delle cose dette in tedesco)

Esazione —> che per noi significa privazione di qualcosa.

Collegando questa situazione all'idea che il Gairenthinx sia servito per rendere immodificabile il diritto che per 3/4 tratta il diritto penale cioè stabilisce le conseguenze dei comportamenti considerati illeciti, forse non è sbagliato pensare che questa cerimonia sia servita per rafforzare la scelta del re di corrispondere alle richieste del suo popolo che si lamentava del fatto che ad esempio i duchi pretendessero;

Vendetta, faida, duello, avevano preso l'abitudine di consentire che di fronte a un'offesa seguisse non una sanzione ma un pagamento di una certa somma. C'è la volontà di far sì che le faide non

vadano avanti all'infinito, anche i Franchi avevano scritto "**FACTUM RE LEGIS SALICE**" dove si contenevano anche molte di queste "**COMPOSITIONES**" che fa capire versamenti di un importo in denaro, prestazione di qualcosa per far sì che la controversia, che la ferita sia composta e non ci sia più stato di belligeranza.

Cosa ci sta sotto la pratica delle composizioni? L'assenza della rilevanza di un qualcosa di pubblico. La controversia, l'offesa, lo stato di belligeranza si compone da danneggiante e danneggiato, queste compositiones vengono ingaggiate dalla famiglia del danneggiato e da egli stesso, non da un entità pubblica.

Unica cosa definibile come pubblica, assemblea degli uomini in armi.

Il fatto che Autari ottenga di costituire una Curtis Regia è un segno di un passaggio verso una realtà istituzionale dove c'è un potere terzo rispetto alle parti e al popolo.

Con l'editto di Rotari queste compositiones sono fissate una volta per tutte.

—> momento istituzionale.

Si esce dalla logica esclusivamente privatistica.

Pensando a un potere politico garante di giustizia, che scrive le consuetudini per consentire al popolo di vivere secondo giustizia.

Elio Cortese storico del diritto fissa questi tariffari nel legare l'offesa alla conseguenza idonea:

Un pugno—> 3 soldi

Schiaffo—> 6 soldi

È più disonorevole uno schiaffo a un pugno.

Guidrigildo parere.

—> valore dell'uomo libero ovvero uomo in armi, arimanno, in base alla gravità dell'offesa.

Aldi—> signori semiliberi

Vi sono importi diversi per gli arimanni, per gli Aldi e servi, quelli che costa meno di tutti era il pastore del gregge di pecore. In alcuni casi è presente anche la pena di morte, pochissimi, sono casi di chi abbandona il posto in battaglia, di chi collude con il nemico di chi congiura contro il re, in posizione di gravità assoluta e di tradimento.

Nei rapporti privati dominano le compositiones, e prevalgono alcune sanzioni ad esempio se il servo uccide il padrone, la moglie che uccide il marito.

Cos'è il **Guidrigildo**? Non rappresenta il prezzo del corpo, ma il **VALORE DELLO STATUS SOCIALE**, le donne non hanno guidrigildo. **La donna non aveva nemmeno capacità di agire era sottoposta al potere di un uomo, che avevano su di lei il MUNDIO e svolgevano le funzioni di MUNDUALDO non poteva compiere nessun atto patrimoniale senza questo. Però il risarcimento non era compiuto con riferimento di mundualdo, ci si basava sulla gravità dell'offesa e ci si basava sullo STATUS SOCIALE DELLA FAMIGLIA. Talvolta si paga la propria libertà diventando quindi schiavo.**

Se non c'è nessuno che può gestire il mundio? Chi può svolgere funzioni simili?

La **CURTIS REGIA**, nell'assenza di impossibilità di svolgere una gestione dei rapporti patrimoniali da parte di singoli interviene essa a tutelare una certa posizione di carattere patrimoniale. Re che si fa garante di giustizia, non è un re legislatore ma che garantisce il fluire di un diritto che adesso è scritto ma che ha le proprie radici nei ricordi e abitudine, con la convinzione che quel comportamento fosse vincolante.

Libertà —> si perde sempre e definitivamente?

Rotari non scrive niente, nella logica in cui scrive le cose c'era la logica di fermare un qualcosa e si trova la disciplina nell'editto di un re LIUTPRANDO, a seconda di quanti soldi, se inferiore a un tot il danneggiato non può pretendere che tu sia sottoposto a schiavitù a vita altrimenti può.

Re Franco Notario II stabilisce il privilegio per la moglie e i figli di conservare la libertà.

Devi pagare non solo a chi ha subito il danno ma anche al re che ha visto messa in dubbio la giustizia fissata stabilendo le convenzioni una volta per tutte.

25/09

Diritto penale definibile come negoziato perché le conseguenze che possono derivare dalla commissione a realizzazione di un illecito vengono tendenzialmente negoziate dalle parti cioè dall'offeso e l'offensore o la famiglia dell'offeso. Idea che la commissione di un illecito legittima la vendetta, una reazione volendo anche identica a quella realizzata.

Diritto che ha il modo di ristabilire gli equilibri violati e si sceglie di sostituire la vendetta indiscriminata le compositiones cioè l'equivalente in denaro della porzione in valore dello status con la capacità di chiudere la legittima vendetta e ristabilire una situazione di non belligeranza.

Idea che sta alla base di tutto questo è l'idea che i crimini che commettono queste persone, ogni lesione alla persona è legittima alla persona stessa o alle famiglie a sentirsi libera di reazione, quindi un affare privato. Solitamente sono coinvolte 2 famiglie 2 unità normalmente non sono coinvolti invece poteri pubblici.

—> se questo meccanismo funziona si può anche dire di aver trovato la soluzione per limitare le vendette.

Le compositiones sono venute fuori per consuetudine dunque tutti le ritengono vincolanti per lo stesso motivo. Entra in gioco la FIDUCIA per cui tutti credono che queste vengano rispettate, è alla base della convivenza.

Re e duca sono comunque presenti, se si pensa al re come capo militare egli può reagire a particolari violazioni che personalmente lo interessano, se si pensa a un potere politico, e a un re come soggetto che può garantire questo allora lo si pensa diversamente e un qualcosa ISTITUZIONALE e che sta sopra tutti.

Il re fa da garante, ha reso le leggi ferme ed immutabili grazie al Gairethinx, non sarà a lungo un potere legislatore, che crea il diritto ma comincia ad essere un potere che lo garantisce e che sa che il diritto viene prima di lui.

—> **non è più solo capo militare ma comincia ad essere anche capo come GARANTE DI GIUSTIZIA.**

Re LIUTPRANDO 712-744

70/80 anni dopo Rotari.

Paulo Diacono è un longobardo ecclesiastico autore di una historia dei longobardi, se nel primo re di questi Alboino che porta e conduce i longobardi in Italia, Liutprando lo definisce come uomo di saggezza, pietà e amante della pace, forte in guerra...padre della nazione, accrescitore delle leggi. Dipinto di un re longobardo completamente diverso dal primo, quella persona ha percepito il cambiamento di quei 140 anni, si percepisce l'idea di un re che oltre ad essere capo militare fa altro; nel 713 egli promulga una serie di norme che vanno a modificare l'editto di rotari, questa testimonianza di Paulo appare un re principe cristiano e cattolico ormai abbiamo il re di un popolo che ha abbracciato il credo cattolico romano e si ha un re che si erge come difensore della chiesa di Roma, si dichiara mosso da un ispirazione divina, si dichiara determinato a seguire la lex dei.

- > si trovano sia i vecchi istituti della tradizione longobarda, a cui si affiancano norme di ispirazione latina e soprattutto ecclesiastica;
- Manomissione del servo
 - Riconoscimento diritto di asilo nei luoghi ecclesiastici (luoghi protetti)
 - Valorizza il consenso della donna nel matrimonio; accettazione dell'anello come segno della volontà di contrarre in matrimonio. (Il matrimonio fino alla fine del 700 è stato esclusivamente un sacramento dunque una cosa di pertinenza della chiesa.)
 - Disciplina delle donazioni pro anima; per il passaggio nell'aldilà.
 - Forme testamentarie. —> non significa che da qui in avanti si deve fare testamento ma che i longobardi avevano iniziato a farli dunque serve una disciplina.

—> altra popolazione già arrivata probabilmente alla fine del 400; lex visigotorum conteneva elementi di diritto romano per i visigoti, un solo caso stava fuori questo percorso che arrivava con Liutprando si consentiva a entrambe le parti di rinunciare alla propria legge.

Nel capitolo 118 Liutprando manda un messaggio politico; che ci porta verso un re garante di interesse di giustizia; sono costretto a disciplinare il diritto di dio benché non abbiamo fiducia perché abbiamo avuto notizia di sconfitte in combattimento ma senza alcuna giustizia.

< Quando si parlava del guidrigildo, è un meccanismo che indicava il valore con riferimento allo stato dell'uomo libero, usato per varie cose tra cui il calcolo proporzionale delle composizioni. La donna non lo aveva ma faceva scattare obblighi di caratteri patrimoniale, ella non ha uno status ed è perennemente assoggettata al mundio esercitato da un soggetto che si chiama mundualdo, Rotari dice che il mundio spetta ai maschi della famiglia o in carenza di essi alla Curtis regia, la donna non può fare né donazioni né alienare alcun bene senza il mundualdo. La disciplina di Rotari mostra degli aspetti di conduzione della vita, che normalmente la tutela a livello giuridico non ha.

DESPONSATIO primo potere; era una promessa fatta tra il titolare del mundio e il futuro sposo con la quale il primo si impegnava a consegnare al secondo la donna e il secondo a ricevere. Fa sì che il matrimonio si svolga.

Altro potere del mundualdo è la **MONACAZIONE** fare in modo che la donna si faccia monaca, consentire che la donna scelga una strada diversa.

Ha anche un modico potere di DISCIPLINA comprensibile dal fatto che rotari prevede delle conseguenze per maltrattamenti nei confronti della donna, Liutprando specifica;

- Morire di fame
- Nega vesti adeguati al suo matrimonio
- Se pretende di darla in sposa di darla in sposa a un aldio o a un servo
- Se la percuote (bambina da correggere)
- Costringa a lavori intollerabili
- A sposare uno che non vuole (peggior trattamento che si possa riservare alla donna)

Si capisce che i poteri legittimi dovranno essere stati molto consistenti.

Mundio e potestas possono stare separate >

30/09

PROCESSO

In epoca storica, sicuramente il processo civile o penale che sia dei longobardi ha uno spirito diverso da quello della romanità giuridica; quando qualcuno lamenta di avere delle prerogative e pretende in qualche modo tutela rispetto a queste prerogative nei confronti di qualcun altro. Questa fase nasce quando un soggetto reclama qualcosa (una prerogativa sulle cose o persone, un diritto), la mentalità del longobardo è completamente diversa da quella del romano. Rispetto alla nostra idea di giudizio; il processo longobardo non è un giudizio (= qualcosa con 3 figure, qualcuno con pretesa - stato rappresentato dal pubblico ministero, qualcuno che reclama e una terza persona che stabilisce la realtà dei fatti-giudice)

Questa realtà con 3 poli nel processo longobardo NON C'E'; c'è chi pretende, chi deve difendersi o accettare la pretesa, ma non c'è chi accerta la verità.

→ il **ruolo del giudice** non è questo, lo scopo del processo non è accertare dei diritti o conseguenze in caso di illecito, ma **allontanare le faide**.

Non c'è quella cosa che diamo per scontato ed esistente, LO STATO e l'istituzione pubblica.

Processo delle popolazioni germaniche e in particolare longobardi è una CONTROFIGURA DELLA FAIDA, la controfigura tipica è il **DUELLO**. Le parti che discutono si sfidano a duello, o personalmente o a mezzo di campioni. Chi vince il duello, ha SODDISFAZIONE chi perde ha l'obbligo di arrendersi.

Quello che nasce dal processo longobardo è un obbligo di carattere ETICO, permeato dal dolore, dal rispetto, dal decoro. Quella del duello non è tipica solo delle popolazioni germaniche, in epoca arcaica era stata usata anche da i romani.

→ è proprio dell'arcaicità

Non era amato dalla chiesa cattolica.

In alternativa al duello, proprio per un sistema di lealtà e onore impregnato di militarità, le popolazioni germaniche ricorrevano a un altro; qualcosa di simile al **GIURAMENTO**, dire qualcosa che corrisponde al vero e lo si giura su qualcosa che è al di sopra di noi e che può intimidire, giura la persona che viene accusata o a cui viene chiesto qualcosa e giura non i fatti, CONIURATORES coloro che giurano, giurano sull'affidabilità di colui a favore del quale intervengono.

→ si misura il seguito e credito sociale di quella persona e se elevato questo può consentire di chiudere la controversia. Non essendoci una fase esecutiva sfocia nella faida o nel voler ricorrere a un'autorità superiore.

IL GIUDICE NON RILEVA LA VERITA' non deve stabilire se quel fatto si sia realizzato veramente. Nel processo delle popolazioni germaniche il giudice si limita a DIRIGERE le operazioni secondo le regole stabilite e PROCLAMARE chi ha vinto e perso.

→ principio IURA NOVI CURA? (Il diritto è di pertinenza del giudice = un testimone non può dare valutazioni giuridiche) il giudice non è chiamato a dare il diritto ma semmai a riconoscerlo come esistente in quei fatti.

I longobardi però rispetto a una popolazione germanica che siamo abituati a pensare in modo più civile e moderna, i Franchi sono più inclini a queste pratiche ordaliche; deferire in fase processuale la vittoria o la valutazione al verificarsi di un fatto e colui che può decidere che quel fatto è avvenuto; cioè la divinità. La resistenza determina che il soggetto ha purificato la colpa o l'illecito commesso. Con la sofferenza hai eliminato quello che era emanato contro di te. **MECCANISMO DELL'ORDALIA**.

Le popolazioni germaniche sostituiscono un gioco alla faida.

Tortura = strumento istruttorio, si torturava per confessione. Sottoporti a una prova di resistenza o dolore per la verità.

Con la sofferenza vinci la colpa —> purgare.

I longobardi non amano né l'ordalia né il duello che legittimava la violenza e cercava di disciplinarlo. Il processo serve per dare una riparazione alla violenza.

60 anni prima di Liutbrando; GRIMOALDO aveva introdotto una norma che rendeva possibile per i longobardi (editto di rotari SOLO per i longobardi) la prescrizione trentennale per le controversie relative ai beni mobili e immobili.

Se i longobardi dimostrano una progressiva apertura verso gli strumenti della romanità giuridica non significa che tutti lo facciano.

Ottone I di Savoia può fare un'ammessa a punto per indicare le fattispecie per cui si può fare un duello.

Forse non si tratta di una vera e propria ordalia, riguarda non tutti i longobardi ma solo i servi e poi somiglia più a una pena che a uno strumento di accertamento e quando è uno strumento di accertamento è concepita come una tortura, non c'è nessun legame con la volontà divina.

Elementi di prova; testimonianza e prova documentale, le prove oggi sono relative ai fatti e alla testimonianza giuridica, all'ora non era così.

Potevano esserci testimonianze non proprio convincenti, si aveva l'abitudine di rafforzarsi con i GIURAMENTI COLLETTIVI.

—> si chiamano 10 persone a giurare, leali e serie che dunque non possono che raccontare la realtà dei fatti. Sono giuramenti sulla realtà e sulla onorabilità delle persone. In qualche modo le vecchie usanze vengono a sovrapporsi all'introduzione di elementi di romanità giuridica nel processo longobardo.

Rotari nel 643 ammette la PROVA SCRITTA per compravendita di terreni o case, perché si va a controvertile con soggetti romani.

Non sono le norme, sono interessanti le situazioni in cui i re longobardi consigliano di mettere per iscritto quanto fatto; ad esempio MANOMISSIO DEL SERVO fatto aldio.

Consiglia di usare gli strumenti provatori della romanità giuridica.

Alcuni elementi al di là di sapere come si svolgevano i duelli longobardi... pian piano questa cultura giuridica di deposita durante l'alto medioevo e rimarrà viva anche durante tutto il medioevo anche su certi aspetti sfumati e a cui si dà poca importanza ma si ritroverà nella modernità giuridica. Ciò deriva da; siamo abituati a pensare che un certo comportamento è tale finché c'è quella legge che lo fissa quando questa manca nella normalità dei casi la legge nuova elimina la vecchia; questo non si dà in un mondo retto principalmente dalle consuetudini e nel quale si fanno le cose perché si è sempre fatto così con la convinzione che quello fosse il comportamento da tenere, un mondo retto da consuetudine si può anche vedere questa scritta ma sempre consuetudine rimane. Rotari considera l'editto di rotari come una consuetudine scritta, che rimane viva e fluida.

Alto e basso medioevo epoca della consuetudine, epoca di un diritto che è pratica e osservanza quotidiana, lo è perché il diritto delle popolazioni germaniche è tipicamente radicato nella prassi nei fatti, perché alla fine anche per le popolazioni di etnia romana era avvenuta una volgarizzazione e trasformazione in prassi di tutte quelle cose fatte prima e definite come leggi, con la fine del ruolo dell'impero non era finita la romanità giuridica ma nel viverla ci si affidava più alla ripetitività dei comportamenti che al fatto che la norma fosse giuridica.

Un certo cambiamento si può cogliere nella volontà di quel notaio che va a ripescare l'autenticum per metterlo all'inizio dell'editto di rotari.

Il classico frutto di questo dominio è il FEUDO.

Cos'è? Un rapporto personale che nasce dall'esigenza di rapporti personali di gerarchia, di supremazia e di conseguente obbedienza e in ambito militare verosimilmente la popolazione che ne fa un uso più radicato contribuisce alla sua strutturazione sono i FRANCHI che lo importano

nei territori italiani e lo diffondono anche ai longobardi. Questo atto di fedeltà consiste in un omaggio, una sottomissione di carattere personale dalla quale deriva l'obbligo di mantenere colui che si è devoluto all'altro, ogni tipo di sottomissione è specifico; riguarda il rapporto tra due persone. Non si può dire che sia un istituto specifico e con estrema difficoltà si possono individuare dei caratteri generali.

(Non è mai specifico perché io che devolvo la mia fedeltà a x e lo faccio in modo diverso a y, all'epoca lo era)

Rapporto che si scioglie solo quando questa fedeltà viene meno o quand'è una delle due parti viene meno, il rapporto è talmente personale che supera anche il rapporto di sangue.

MODO DI ESTINZIONE DEL FEUDO; FELLONIA = tradimento della fedeltà reciproca. Nel rapporto da una parte c'è l'omaggio, dall'altra la concessione di un beneficio.

Da parte del vassallo scaturiscono una serie di obblighi; positivi di fare → parere o consiglio di non fare.

Partecipazione militare si può compensare → partecipando a pagare il riscatto se il domus è fatto prigioniero, o contribuire all'addestramento.

1/10

Il feudo = prodotto di un mondo giuridico retto principalmente dalla consuetudine. Nasce e si sviluppa nella prassi quotidiana. Non nasce con una legge che lo stabilisce da quel momento in poi. Prende nel tempo una serie di contorni, come tutte le norme che si formano per via consuetudinaria. Nasce comunque perché c'è un bisogno. Il feudo nasce dal bisogno che nasce all'interno della comunità militare di origine Franca principalmente (popolazione germanica). Siamo all'interno di una comunità militare e, in assenza di vincoli di carattere pubblico, l'esigenza di disciplinare forme di supremazia e di gerarchica determina la nascita di legami di soggezione personale. In assenza, quindi, o in precarietà di legami di carattere istituzionale, la prassi quotidiana fa sorgere dei legami sempre gerarchici ma di natura strettamente personale. Quindi sono legami che danno poteri a qualcuno e soggezione ad un altro, ma sono legami da persona a persona. Questo comporta la specificità del rapporto feudale, perché ogni rapporto per modo di essere è specifico, è particolare. Diverso da ogni rapporto istituzionale.

Rapporto feudale = fasci di rapporto che vanno dal superiore gerarchico a colui che è diventato uomo di qualcuno, che si è legato personalmente a un certo dominus, e quindi noi possiamo, con gli strumenti di oggi, tirar fuori dei caratteri generali dal feudo, ma per la mentalità di chi viveva il feudo questi caratteri generali non erano pensabili.

Chi si lega ad un'altra persona con un rapporto di carattere feudale formalizza un atto di fedeltà e sottomissione (OMAGGIO FEUDALE).

Investitura di vassallo. → Vassallus latinizzazione di un termine germanico (Gwas)

Chi diviene uomo altrui gli giura fedeltà e, in un mondo di una logica militare, dove l'onore e la credibilità sono al massimo esponenziale possibile, è chiaro che questo giuramento quando viene rotto provoca la massima delle offese che può esserci: FELLONIA.

Dal rapporto che si instaura tra queste due persone nascono determinate conseguenze giuridiche.

Il rapporto che io dominus ho con un vassallo per principio non è identico a quello di un altro (ogni rapporto è specifico).

Il rapporto feudale oltre che essere SPECIFICO è AUTARCHICO.

Questa generalizzazione ci sarebbe anche, ma è una generalizzazione tarda, basso medioevo. (Fidelitas, immunitas, beneficio. Fino alla fine del IX secolo si possono riscontrare varie forme di soggezione personale, di cui una è riconducibile alla parola feudo, ma mai ci sono tutti questi 3 elementi.) Questa realtà non si è ancora standardizzata = Riprova di una specificità.

3 elementi in cui si divide il feudo:

- **Fidelitas**, Il vassallo deve essere fedele al dominus ma anche il dominus deve esserlo con il vassallo, con comportamenti differenti, ma sempre la violazione di certi doveri è connotata da violazione di fedeltà (da tutte e due le parti).
- **Beneficium**, una utilità che all'inizio è rappresentata dal bottino poi si trasforma nel tempo anche in relazione alle politiche di stanziamento che anche i Franchi mettono in essere. Quindi può consistere anche in una carica. Il beneficio non è necessariamente un castello o un terreno, può essere rappresentato da qualunque valore di carattere patrimoniale che consenta a chi si è sottomesso alla proprietà di un altro di mantenersi.
- **Immunitas**, è una conseguenza dell'essere investito di certe cariche (che può esserci o non esserci).

Esempio: Siccome il sale (regalia, attribuzione delle regalità) può essere che il re dei franchi mi nomina duca di un certo territorio e mi beneficia della facoltà di non pagare la tassa dei pedaggi sull'acquisto del sale oppure ho l'immunità di non pagare le tasse sulle varie dogane che si trovano sui territori del re.

Questa qualificazione su 3 perni si trova soprattutto nel basso medioevo (dopo alto medioevo)

Dal rapporto feudale di soggezione derivano determinate conseguenze per entrambe le parti: per il dominus nasce un obbligo di protezione del vassallo = è un obbligo di provvedere al suo mantenimento (che si realizza con il beneficium). Con la concessione del beneficio, il dominus si fa fedele (quindi non è fellone), se in qualche modo non immette nel possesso di certi beni il vassallo, il rapporto feudale non si perfeziona, perché il dominus non ha mantenuto quanto era tenuto a fare.

Il vassallo ha due tipi di obblighi :

- **Di fare** : andare in guerra con il dominus, di partecipare alle sue iniziative militari (personalmente o garantendo un certo contingente militare) ; deve garantire determinate forze per le operazioni militari, significa partecipare alle operazioni per liberarlo se il dominus è divenuto prigioniero o anche contribuire al pagamento del riscatto oppure un obbligo di finanziare l'equipaggiamento del figlio del dominus. Tra gli obblighi di fare (che non consistono in azioni militari) vi sono anche quelli di sostegno (sedere insieme al dominus nelle corti giudiziarie, ecco perché il rapporto feudale è anche autarchico perché nelle corti nelle quali si giudica dei rapporti feudali siedono soltanto altri feudatari o altri vassalli, quindi il giudizio è fatto tutto da soggetti che sono dentro rapporti feudali e questo fa venir fuori la logica dell'ASSESSORE LEGALE, sta fuori il giurista che svolge funzioni di assessorato, di consulenza giuridica, ma non vota, non manifesta una volontà sua); il consiglio può essere dato anche in condizioni di bisogno generale, non per forza militari e di giustizia. Da qui nascono le varie assemblee che nel medioevo siamo portati a qualificare come parlamenti (diversi da quelli di oggi) parlamenti medievali nascono con funzioni di consiglio dell'autorità, ma su vari livelli.
- **Non fare**, di carattere militare, si tratta di obblighi di non abbandonare il campo di battaglia, non schierarsi con il nemico, di rispettare i comandi del dominus in battaglia.

Il beneficio piano piano si trasforma e assume sempre di più la qualifica di concessione di un certo territorio, ma che comunque questo bene noi lo cianciamo, in età tarda, espresso con un termine in latino. Allora il feudo con il diritto romano cosa ha a che fare? In partenza niente. La qualificazione personale del rapporto non consente di pensare al beneficio come una donazione, perché se io ti do quel territorio non mi spoglio completamente del dominio che ho su quel territorio.

Feudo = Germanico Thiuth = bonum = bene. Infatti ci fa capire come all'inizio non si trattasse di terreni perché con questo termine si faceva riferimento o al bestiame o un controvalore alternativo del denaro (ottica diversa dalla romanità giuridica)

Il rapporto tipicamente personale scombina, da una parte l'idea del passaggio della proprietà privata, dall'altra non consente di pensare all'esistenza di pubblici poteri, eppure qualcosa di simile soprattutto delle concessioni beneficiarie di territori c'erano i pubblici poteri, c'era il potere giurisdizionale, quindi di creare e sedere in corti giudiziarie, c'era il potere di imporre dei tributi. Non c'era l'autorità pubblica superiore che non dipenda dal rapporto personale tra dominus e vassallo. Quindi il feudo non esprime nulla di istituzionale (tralasciando l'età moderna).

Assenza di legami istituzionali.

Essendo un rapporto personale, quando uno dei due viene meno il rapporto si estingue. E il beneficium, di qualunque natura sia, torna nelle mani del dominus, non c'è altra possibilità

all'origine. Per via della personalità non si dà qualcosa che nella romanità giuridica era normale : ereditarietà dei beni, la possibilità o di decidere la destinazione dei beni o una regola per cui questi beni vanno a qualcuno. Con il passare del tempo: rivendicazioni dei vassalli minori che cominciano a rimanerci male su questo punto.

Allora ci sono due date

- 875 d.C. dei franchi Carlo il Calvo intraprende la solita spedizione militare e i vassalli accorgono alla chiamata del re. Però gli pongono una condizione che il re non può non accettare: va bene, ci raduniamo dove ci hai convocati (QUIERZY SUR OISE) e la decisione che prende sulla richiesta prese il nome di CAPITOLARE CARIACENSE (legge dei franchi). Richiesta: Noi veniamo in guerra e tu ti impegni nel momento in cui uno di noi dovesse morire in battaglia e quindi il rapporto feudale si estingue tu ti impegni a investire di quel beneficium il suo erede. Il capitolare cariacense non stabilisce l'ereditarietà dei feudi, ma impegna il re dei franchi a reinvestire quel determinato feudo il figlio di colui che era eventualmente morto in battaglia. Dà anche delle norme relative alla presenza di un figlio minore. Questo provvedimento è preda della consuetudine, siccome da lì in poi si radica una prassi secondo la quale ogni volta che il vassallo moriva in guerra, il re riteneva corretto investire il feudo, che era tornato a lui, il figlio de morto, i feudi di quel tipo lì diventano ereditari in via consuetudinaria, perché si è sempre fatto così.
- Tanto che nel 1037 d.C. l'imperatore del sacro romano impero Corrado il Sadico emette un editto imperiale in cui stabilisce la stessa regola come vincolante, non come impegno di carattere politico tra i vassalli, ma applicabili a tutti i feudi (maggiori e minori). Per cui dispone la generale è illimitata trasmissibilità dei benefici a garanzia di coloro che rispondevano alla chiamata alle armi.

Queste due norme (capitolare di Carlo il Calvo e l'editto di Corrado il sadico) nell'arco di 150 anni determina una scossa forte nei rapporti feudali, non tanto in ordine alla ereditarietà, ma la più generale patrimonializzazione del rapporto feudale. Se il feudo è trasmissibile mortis causa, poi, piano piano, per consuetudine qualcuno comincia a fare testamento. Di sicuro l'elemento personale viene meno.

Feudo more francorum e more longobardorum differenza riguarda proprio l'ereditarietà, secondo l'uso dei franchi il feudo veniva trasmesso direttamente al primo genito; secondo l'uso dei longobardi il feudo veniva suddiviso tra tutti i figli maschi. Non ci sarà un momento di patrimonializzazione totale.

Fenomeno che permea tutta la Società Alto medioevale che ha una struttura del tutto singolare e consente di strutturare la società in assenza o in precaria presenza di poteri pubblici.

Nell'alto medioevo Potere politico incompiuto che anche se c'è non è interessato a occupare tutta la sfera della convenienza civile e spesso lascia molte cose alla gestione generale, perché non è il suo obiettivo quello di permeare di se tutta la società civile.

Di che diritto stiamo parlando se non c'è precarietà del diritto? Sicuramente di un diritto che non può essere visto come comando, ma siamo di fronte a un diritto che esprime un ordine scritto nei fatti, nella realtà e questo ordine è dato per esistente prima che ogni tipo di potere politico si insedi.

Il diritto quindi non è un insieme di recetti posti dal detentore di potere politico, come oggi, ma consiste in un patrimonio di regole che servono alla conservazione della comunità per come è, per come si è strutturata, non ha carattere potestativo, non impone l'autorità delle regole, ma ha carattere ordinativo di regolamentazione.

Situazione di Pluralismo giuridico : situazione che prevede che sullo stesso territorio esistono più diritti perché esistono più etnie, più ceppi etnici. Ci sono più diritti perché ci sono soggetti diversi : longobardi, romani... ognuna ha una sua regolamentazione. (Inverso moderno del pluralismo giuridico : presenza di un unico corpo di norme che lega tutti noi: "chiunque...", non più soggetti di diritto come nel medioevo)

Istituto : PROFESSIONE DI LEGGE, situazione nella quale uno si presenta a un processo e afferma di avere un privilegio per far sì che gli venga applicata una legge (Io sono bizantino, io sono longobardo, io sono Franco ecc...), ma il giudice non può conoscere tutte le leggi.

2/10

Il diritto è stato visto ed è visto in maniera diversa, possono essere guardati diversamente, il diritto non è un comando.

L'uomo medievale esce dal periodo in cui le strutture che potevano rappresentare un comando viene meno, è più facile pensare che il diritto stia nella vita stessa, nei fatti di tutti i giorni.

L'uomo medievale crede a un ordine scritto nella realtà che vincola tutti.

Il diritto non è un qualcosa che vincola per una regola ma è un qualcosa che vincola perché è sempre stato così, dove si trova questo diritto è indifferente (persona anziana del villaggio o manoscritto). Es. Rotari ha scritto le consuetudini del popolo longobardo, questo non vuol dire che non esistano comandi, ma si tratta di interventi settoriali, la legislazione c'è ma non rappresenta la matrice dell'ordinamento che è consuetudinaria.

PLURALISMO = se non c'è la forza unicizzante del potere politico ogni comunità vive l'esperienza giuridica come sua propria specifica, si sente il diritto come proprio perché non viene da fuori. Le norme che regolano i rapporti feudali sono proprie del feudo. La società medievale è una società costituita da più ordinamenti, si può sostenere che oggi siamo di fronte a un monismo giuridico qui culturalmente la realtà è vista come pluralistica.

—> = + fonti del diritto, non in un sistema gerarchico, ma in base all'appartenenza a volte anche personalistica o territoriale quando ancora questo pluralismo non si esprime nella convivenza di più nello stesso territorio. Quando c'è un pluralismo giuridico da qualche parte c'è comunque un qualcosa di comune che consente di tenere insieme questa pluralità di ordinamenti; ecco il senso della LEX ROMANA VISIGOTORUM e LEX MONDIALIS.

Anche parlare di diritto al singolare...si potrebbe quasi parlare di DIRITTI come PATRIMONIO DI REGOLE CHE ORDINANO LA SOCIETÀ' che maturano dal basso. Pensare a un diritto proprio e specifico può voler dire pensare a tribunali e corti giudiziarie proprie e specifiche, nasce un sistema intricato di privilegi, di prerogative soggettive o di gruppo di avere un proprio tribunale e nel quale risiedono persone identiche in quanto di etnia, posizione sociale, territoriale...

Se c'è una pluralità di fonti del diritto c'è anche un naturale pluralismo politico, che molti corpi della società alto medievale costituiscono fette di sovranità. —> la sovranità è del popolo; pluralismo politico.

Eppure si è parlato di un potere politico incompiuto.

Nonostante questa precarietà del diritto è un potere che si fa sempre più politico che esce da una lunga stagione di persecuzioni, di vita clandestina e dopo quasi 100 anni riceve riconoscimento ufficiale, grazie alla chiesa cristiana che diventa religione dell'impero (260 d.C. imp. Galliano).

Editto di Milano Costantino **

Una serie di provvedimenti, editto di Tessalonica di teodosio I

Altra serie di provvedimenti del 290-91

—> consacrare il cristianesimo come religione ufficiale

** non era riservato solo ai cristiani ma a tutti i culti, in secondo luogo poco prima Costantino il 3 luglio 321 aveva istituito il DIES SOLI, che poi diventa il giorno del signore, questa è finita anche nel codice teodosiano, Costantino è particolarmente interessato al fenomeno religioso come interesse per l'impero quindi anche provvedimenti per i cristiani sono in realtà di interessi imperiali di aggregazione sociale.

Però in un mondo senza grosse aggregazioni politiche o con poche strutture istituzionali le comunità cristiane portavano un tasso di disciplina piuttosto elevato, perché erano ben organizzate e strutturate, per gestire bene tutto questo, esse si erano strutturate anche gerarchicamente de era nata quella figura che oggi è il VESCOVO, figura dotata di rappresentanza fino al punto da essere un interlocutore con qualunque autorità politica; era un autorità religiosa, etica, molti vescovi erano stati anche nominati protettori delle città medievali.

I valori vangelici erano in conflittualità con i valori romani; es. schiavitù, il prestito del denaro...

Si nota l'assorbimento attento dei principi cristiani nelle leggi successive, matura dunque il diritto frutto del pluralismo politico e giuridico ad avere i propri tribunali ed essere giudicati da soggetti facenti parte dello stesso consenso.

Si è pensato avesse un'origine diretta nell'episcopalis audientis; nasce come conciliazione privata di fronte al vescovo che può esperire nelle questioni il tentativo di pacificazione, con principi di carità reciproca.

Primo riconoscimento ufficiale di questo si ha tra il 318-321 ad opera di Costantino che emana un provvedimento basandosi su un passo della lettera di Paolo di Tarso agli abitanti di Corinto; autorizza i giudici laici a rilasciare le cause in modo che le parti potessero andare di fronte al vescovo per tentare una conciliazione. Una sorta di compromesso, non è sicuro che con questa conciliazione Costantino abbia voluto istituire una legislazione ecclesiastica.

100 anni dopo la cosa continua a figurare così; è uno strumento di pacificazione delle controversie; Valentiniano III insiste ancora sul valore di compromesso fra le parti e continua a escludere i processi penali, per cui in questi casi non si va dal vescovo, tutto questo non ci esime dal pensare che dipende da che vescovo si va; se questo ha un prestigio ordinario colui si limita a tentare di comporre la controversia senza influenzare le parti, in caso di vescovo la cui proposta è sentita come vincolante ed obbligatoria per l'autorità stessa che emana.

I vescovi con il tempo escono da quelli che sono i limiti di uno scontro tra le parti.

Uno strumento del genere poteva avere effetti diversi nell'oriente, nella penisola italiana e in Europa; un discorso era fingere da supplenza in luoghi in cui i tribunali erano ben funzionanti altra cosa era farlo in territori dove questi erano carenti, è proprio nei territori europei che si avvia questa trasformazione verso la GIURISDIZIONE VESCOVILE che diventa man mano più ampia possibile arrivando anche ad illeciti penali. —> il vescovo faceva trovare le parti d'accordo (non poteva condannare a morte) .

Da una parte era però crescente il potere secolare della chiesa, dall'altra l'impero vedeva le strutture come idonee a governare il territorio e dunque nascono nuovamente i conflitti tra vescovi e re di Roma in relazione alla nomina di vescovi perché nella nomina ci sta il potere di controllo quindi si nomina una persona che deve rispondere a te in qualunque momento.

Il conflitto nel medioevo è soprattutto di carattere politico, tanto è che nel tempo, 494; il vescovo di Roma non ancora proprio Papa, Gelasio I fece una cosa su cui si sono retti i rapporti stato chiesa, a Costantinopoli siede Anastasio I 491-518, c'è una ventata di Cesareo-papismo imponente, "intendere l'imperatore anche come papa", sembra che Gelasio abbia scritto una lettera in cui affianca l'autorità della chiesa a quella imperiale "due sono i poteri, tra i due l'importanza dei sacerdoti è più grande" se è stato effettivamente un documento arrivato a Costantinopoli si tratta della prima ufficiale separazione tra religione e potere politico, questo documento viene riconosciuto come esistente.

Su questo principio si costituisce l'imponente predominio della chiesa cattolica che comprende la necessità di regole, non bastano i testi sacri.

Il diritto della chiesa da quel momento; concili ecumenici (assemblee dei vescovi) i quali si affrontano e si sciogliono nodi riguardanti la disciplina della chiesa e l'attività organizzativa ed economica di tutti i chierici possibili; mentre si accresce CREA DIRITTO non solo per se stessa, perché ci sono tanti aspetti che in una società cristiana riguardano la chiesa, (rapporti famigliari, denaro...) sono affrontate sia questioni di fede ma anche questioni che sfociano in rapporti giuridici, a fianco di questa attività si nota anche l'esperienza del fenomeno monastico che si diffonde ben presto anche in oriente.

Fenomeno monastico espressione di INCREMENTO DEL DIRITTO si danno delle regole di convivenza.

Le regole dei vari monasteri sono il modo con cui si manifesta il diritto nelle comunità religiose, per queste regole diventa modello la regola benedettina, organizzate secondo una gestione gerarchica e con obiettivi di sussistenza interna che le prime realtà comunali fanno proprie.

Ci sono altri 2 modi di vedere maturato il diritto della chiesa.

1 LIBRI PENITENZIARI —> manuali che servivano per la confessione con varie sanzioni, stabilivano cosa si dovesse sopportare se si commetteva quel certo peccato.

2 EPISTOLE —> lettere scritte dalla cancelleria vescovile a fedeli che chiedevano chiarimenti a questioni di fede o di tipo legislativo. Avevano la tendenza ad essere raccolte ed essere considerate vincolanti anche per altre controversie.